



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL 2023 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA

predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce della nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato introdotta dall'art. 57 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

A seguito della sottoscrizione, in data 17 dicembre 2020, del CCNL Area dirigenza Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 la nuova disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del Fondo risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è contenuta nell'art. 57, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione del fondo. Il nuovo CCNL, inoltre, con l'art. 62 disapplica tutte le discipline dei precedenti CCNL in materia di fondi risorse decentrate, fatto salvo l'articolo 27, commi 1 e 5 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.2.2006, espressamente confermato dalle nuove disposizioni.

Sulla base della nuova disciplina prevista dall'art. 57 del nuovo CCNL, pertanto, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anche per l'anno 2021 risulta costituito dalle seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% del monte salari dirigenza 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della L. n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alla RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Per le Camere di commercio è espressamente previsto, nell'art.

57 comma 4, che lo stanziamento di tali risorse debba essere subordinato alla verifica dell'insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto in dicato dall'art. 1, comma 784 della L. 205/2017.

Le risorse del Fondo così costituite devono essere annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato, in base all'art. 57 comma 3, riservando a quest'ultima non meno del 15% del fondo stesso.

Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che in un determinato anno non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno.

Infine, nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo.

La composizione delle risorse decentrate per l'anno 2023 del personale dirigente viene di seguito dettagliata ed esplicitata avvalendosi, tra l'altro, anche degli schemi e delle indicazioni fornite nel tempo dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nelle circolari per la compilazione della tabella del conto annuale riguardante il fondo per la contrattazione integrativa, nonché nelle Note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

In proposito, si ritiene opportuno segnalare che per quanto concerne il personale dirigente non esiste a livello contrattuale, neppure a seguito del recente rinnovo, una distinzione nella composizione delle risorse decentrate analoga a quella introdotta a partire dal 2004 per il personale non dirigente, ed in particolare tra risorse stabili e risorse variabili.

Inoltre il "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale"

2021, viene redatto nel rispetto del percorso normativo dal D.lgs. 150/2009 al D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010, nonché le indicazioni di cui alle circolari emanate dal M.E.F. n.2/22.1.2010, n.40/23.12.2010, n.12/2011 (quest'ultima concernente l'applicazione dell'art. 9 del primo citato D.L.78/2010 che detta indicazione sul trattamento economico complessivo, compreso quello accessorio, dei pubblici dipendenti con qualifica dirigenziale e non dirigenziale). In particolare, esse hanno stabilito il principio dell'invarianza dei costi a carico dei bilanci degli enti pubblici ed anzi, sino al 31.12.2014, hanno ridotto le risorse del fondo per il trattamento accessorio che, sino alla predetta data, non poteva superare il corrispondente importo del T.E. dell'anno 2010 e, in caso di riduzione del personale in servizio, prescriveva la decurtazione proporzionale del fondo in ossequio all'applicazione dell'art. 9 del sopra citato D.L. 78/2010; nonché le indicazioni di cui alle circolari n.33/28.12.2011, n.20 dell'8.5.2015, alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.16/2012. Inoltre, è stato ottemperato a quanto stabilito dalla legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), dall'art.1 comma 456 della L. 147/2013, dalla legge di stabilità 2016 n.208 del 28.12.2015 e dal D.lgs. n.75 del 25.5.2017 art. 23 che ha abrogato l'art.1 c.236 della L. 208 del 28.12.2015 e che ha stabilito che a decorrere dal 1.1.2017 "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2 del d.lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Il Fondo per le risorse decentrate del personale dirigente per il 2023, in applicazione del vigente CCNL del 17/12/2020, si compone come di seguito.

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 221.734,96
Risorse variabili	-
Riduzioni Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002	-€ 10.070,87
Riduzione art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014)	-€ 5.680,29
Riduzione ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017	-
Totale risorse	€ 205.983,80

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse fisse sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **221.734,96 euro**. Di tale importo complessivo, dopo le Riduzioni Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 di € 10.070,87 e le Riduzione art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014) di € 5.680,29, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a **200.984,83 euro**, in quanto l'ulteriore ammontare di **4.998,97 euro**, a titolo di incremento derivante dal rinnovo del CCNL 17.12.2020 di cui all'art. 56 comma 1 non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001".

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate,

incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate

Unico Importo Annuale (art. 57 c. 2 lett. a) CCNL 17.12.2020): **221.734,959 euro**

Si tratta delle risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015) e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato fino al 31 dicembre 2020.

Risulta pertanto composto da:

1) Risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020 pari ad **€216.735,99**, costituite con deliberazione di Giunta n. 31 del 14/05/2020 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4/2020 del 8/05/2020, non considerando le Riduzioni Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 di € 10.070,87 e le Riduzione art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014) di € 5.680,29;

2) Incremento art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 corrispondente all'1,53% del monte salari relativo alla dirigenza dell'anno 2015, quantificato in **4.998,97 euro** e destinato a finanziare l'aumento fisso della retribuzione di posizione di cui all'art. 54 comma 4, e per la parte residua la retribuzione di risultato. Il monte salari 2015 è stato determinato in (€ 211.504,00 CCIAA PZ + € 115.226,00 CCIAA MT) = € 326.730,00 euro, secondo le indicazioni contenute nell'orientamento Aran AII95 (Area II-Regioni ed Autonomie locali), utilizzando come fonte dei dati il conto annuale dell'anno di riferimento, come confermato anche dall'orientamento Aran AFL26 del 15 marzo 2021.

L'incremento delle risorse decentrate è stato quantificato in linea con le precisazioni contenute nel parere Aran AFL33 (€ 326.730,00 x 1,53% = 4.998,97 euro).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, tale incremento di natura contrattuale non è assoggettabile al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

3) Retribuzione individuale di anzianità (RIA) relativa al personale cessato dal servizio fino al 31 dicembre 2020: tale voce è pari a zero, in quanto nel corso dell'anno 2020 non è cessato alcun dirigente dell'Ente.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Al momento non vi sono incrementi di natura stabile introdotti da CCNL se non quello di cui all'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020 che è stato consolidato all'interno dell'Unico Importo Annuale ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. a) del medesimo CCNL.

CCNL 17.12.2020 Art. 56 comma 1	INCREMENTO DELL'1,53% DEL MONTE SALARI ANNO 2015 (CCIAA PZ € 211.504,00 + CCIAA MT €115.226,00)=€326.730 X 1,53%	€ 4.998,97
--	---	-------------------

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

L'importo delle risorse di natura stabile è suscettibile di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. In base alla nuova disciplina contrattuale è possibile citare la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale dirigente cessato dal 1° gennaio 2021 che, al momento è pari a zero, in quanto non è cessato alcun dirigente dell'Ente.

CCNL 17.12.2020		
Art. 57, c. 2, lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) in	----

parte stabile	godimento da parte del personale cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2021	
TOTALE		-

Pertanto il totale ottenuto pari ad € **221.734.96** rappresenta l'Unico Importo Annuale consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del nuovo CCNL nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno 2021, e destinate alle Retribuzione di Posizione e di Risultato.

Sezione II - Risorse variabili

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente.

Le risorse variabili non sono presenti.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Vengono confermate anche per l'anno 2023 le seguenti decurtazioni avvenute per il Fondo 2022:

RIDUZIONE Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,93 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001) CCIAA MT	-€ 3.356,93	-€ 3.356,93
RIDUZIONE Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 somme indisponibili del fondo pari ad € 6.713,94	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001) CCIAA PZ	-€ 6.713,94	-€ 6.713,94
Riduzione del 33,34 % per riduzione dirigente art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014). La decurtazione operata sull'importo del fondo 2010 pari ad € 96.676,55 è di €32.231,96 determinando una riduzione del fondo pari ad € 5.680,29		-€ 5.680,29	-€ 5.680,29

Mentre l'eventuale decurtazione scaturente dall'applicazione del vincolo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importodeterminato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse fisse e variabili soggette al limite, determinato tenendo conto delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti, **non comporta alcuna decurtazione** al fondo 2023, come diseguito verificata:

Totale Risorse fisse	€ 221.734,96
Risorse fisse NON soggette al limite	- € 4.998,97
Risorse fisse soggette al limite	€ 216.735,99
Risorse variabili soggette al limite	€ 0,00
Decurtazioni del fondo di cui al precedente capoverso (3.356,93+6.713,94+5.680,29) = € 15.751,16	-€ 15.751,16
Totale 2023 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	€ 200.984,83
Limite anno 2016 personale dirigente (€143.254,18 CCIAA PZ + € 64.444,59 CCIAA MT) = € 207.698,77	€ 207.698,77
Decurtazione	-

La decurtazione complessiva delle risorse decentrate per l'anno 2023 è quindi pari -15.751,16 euro.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 221.734,96
Risorse variabili	0,00
Totale fondo tendenziale	€ 221.734,96
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e (Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 somme indisponibili del fondo pari ad € 6.713,94)Per ex CCIAA di Potenza	€ -6.713,94
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 a detrarre) Per ex CCIAA di Matera	€ -3.356,93
Altre decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (Riduzione del 33,34 % per riduzione dirigente art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014). La decurtazione operata sull'importo del fondo 2010 pari ad € 96.676,55 è di €32.231,96 determinando una riduzione del fondo pari ad € 5.680,29) per ex CCIAA di Matera	€ -5.680,29
Decurtazione risorse variabili	0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ - 15.751,16
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 205.983,80
Risorse variabili	0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 205.983,80
Totale Fondo disponibile	€ 205.983,80

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In base ai CCNL vigenti, Camera di commercio della Basilicata non è tenuta alla definizione di contratto integrativo, avendo un numero di dirigenti inferiore a 5.

Si fa presente, inoltre, che in base al CCNL area Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 23.12.1999 così come modificato all'art. 4 dal CCNL area Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 22.2.2006, negli enti con meno di 5 dirigenti, i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato non devono essere contrattati.

Pertanto le risorse del Fondo 2023 valgono a finanziare le indennità di posizione e di risultato dei Dirigenti e del Segretario Generale, queste ultime dopo la validazione della relazione sulla performance dell'OIV e le valutazioni di quest'ultimo.

Sezione I Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse disponibili per l'anno 2023 per il personale dirigente, pari a 205.983,80 euro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 comma 3 del CCNL 17/12/2020 in base al quale alla retribuzione di risultato deve essere destinata una quota delle risorse complessive, definita dai singoli enti, in misura non inferiore al 15%.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2023

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2023

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 205.983,80
Somme regolate dal contratto	-
Destinazioni ancora da regolare	-
Totale	€ 205.983,80

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono somme allocate all'esterno delle risorse decentrate.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse e aventi carattere di certezza e stabilità;

Parte non pertinente con riferimento al personale dirigente. Non esiste, infatti, a livello contrattuale un vincolo specifico riguardante la copertura delle destinazioni di natura certa e continuativa con sole risorse stabili, non essendoci, a monte, la suddivisione tra tipologie di risorse stabili e variabili. La disciplina esistente per il personale dirigente, costituita in via primaria dall'articolo 26 del CCNL 23.12.1999 e poi dalle disposizioni dei successivi rinnovi contrattuali, ed in ultimo ribadito anche

nell'art.57 del nuovo CCNL del 17/12/2020, prevede che il complesso delle risorse decentrate costituite deve essere utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e in applicazione del sistema di valutazione del personale, con la supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente per il personale dirigente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo 2023

COSTITUZIONE FONDO DELLA DIRIGENZA		ANNO 2022	ANNO 2023
CCNL 17.12.2020 Art. 57 comma 2 lettera b)	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001	€ -	€ -
TOTALE Risorse Certe e Stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL 2016-2018 del 17/12/2020		€ 216.735,99	€ 216.735,99
CCNL 17.12.2020 Art. 56 comma 1	INCREMENTO DELL'1,53% DEL MONTE SALARI ANNO 2015(CCIAA PZ € 211.504,00 + CCIAA MT €115.226,00)=€326.730 X 1,53%	€ 4.998,97	€ 4.998,97
CCNL 17.12.2020 Art. 57 comma 2 lettera a)	IMPORTO UNICO ANNUALE COMPRESIVO DELLA RIA STABILE DEL PERSONALE CESSATO	€ 221.734,96	€ 221.734,96
CCNL 17.12.2020 Art. 57, c. 2, lett. c)	IMPORTO ANNUO DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE ANZIANITÀ (RIA) IN GODIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO A DECORRERE DALL'1.1.2021	€ -	€ -
RIDUZIONE Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,93 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001) CCIAA MT	-€ 3.356,93	-€ 3.356,93
RIDUZIONE Articolo 1 lettera e) CCNL del 12/02/2002 somme indisponibili del fondo pari ad € 6.713,94	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000) (la riduzione viene effettuata sulle funzioni dirigenziali a decorrere dal 1.9.2001) CCIAA PZ	-€ 6.713,94	-€ 6.713,94
Riduzione del 33,34 % per riduzione dirigente art.9 comma 2 bis secondo periodo del D.L. 78/2010 legge di stabilità 2015 (190/2014). La decurtazione operata sull'importo del fondo 2010 pari ad € 96.676,55 è di €32.231,96 determinando una riduzione del fondo pari ad € 5.680,29		€ 5.680,29	€ 5.680,29
TOTALE RISORSE STABILI		€ 205.983,80	€ 205.983,80
DI CUI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	non è assoggettabile al vincolo, come stabilito dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001".	€ 4.998,97	€ 4.998,97
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 200.984,83	€ 200.984,83
DECURTAZIONE D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 ART. 23 Comma 2	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (€143.254,18 CCIAA PZ + € 64.444,59 CCIAA MT) = € 207.698,77	€ -	€ -
TOTALE FONDO DISPONIBILE		€ 205.983,80	€ 205.983,80

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo 2022.

	<i>fondo2023</i>	<i>fondo2022</i>	<i>variazioni</i>
<i>Retribuzione di Posizione</i>	€ 115.818,95	€ 115.818,95	€ --
<i>Retribuzione di Risultato</i>	€ 30.897,57 (*)	€ 30.897,57 (*)	€ --
TOTALE UTILIZZO FONDO	€ 146.716,52	€ 146.716,52	€ --

(*) Importo subordinato al processo di valutazione secondo il ciclo della performance.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate sono imputate su un conto del bilancio economico e precisamente sul conto 321014 "Fondo trattamento accessorio per il personale dirigente". Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'ammontare complessivo del fondo accessorio per l'anno 2023 è pari a **€ 205.983,80 al netto delle decurtazioni/riduzioni effettuate**, sul quale non sono state operate le ulteriori riduzioni prescritte dal D.lgs. n.75 del 25.5.2017, in quanto le risorse soggette al limite risultano quantificate in € 200.984,83 (€ 205.983,80 - € 4.998,97 somme non soggette al limite), per un importo inferiore rispetto al T.E. limite del Fondo dell'anno 2016 pari ad € 207.698,77(= € 143.254,18 per la ex CCIAA di Potenza + €64.444,59 per la ex CCIAA di Matera).

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Preventivo economico per il 2023, così come risultante dalla deliberazione n.11 del Consiglio Camerale del 19 dicembre 2022, previo parere positivo rilasciato in pari data dal Collegio dei Revisori dei Conti, sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti ai sensi dell'art. 30 del DPR n.254/2005, ha previsto una spesa di **€ 205.983,80** ai fini della retribuzione accessoria del personale dirigente, a valere sul conto 321014 "Fondo trattamento accessorio per il personale dirigente".

Così come indicato nella relazione al preventivo 2023 "Le somme previste per il 2023, in attesa della determinazione dei fondi del trattamento accessorio 2023 per il personale, vengono mantenute nei limiti degli importi già stabiliti per il 2022".

Le somme per oneri riflessi, saranno imputati a bilancio al conto elementare 322000 "Oneri previdenziali".

Le somme per IRAP trovano imputazione al conto 327021 "Irap anno in corso dipendenti".

Non risultano oneri indiretti senza copertura esposti in bilancio.

Tali importi relativi al Fondo retribuzione accessoria del personale dirigente, per il 2023 risultano pari all'importo del Fondo effettivamente costituito pari ad **€ 205.983,80**.